

# Info in breve

13 agosto 2010

---

Aiuti finanziari per a favore delle aziende – **Misure temporanee di stabilizzazione**  
Nuove normative dell'UE in materia di sicurezza sociale e ripercussioni in Svizzera – **Accordi bilaterali CH-UE**  
Necessità economica in caso di separazione o divorzio – **Esonero dal periodo di contribuzione**  
Sospensione in caso di licenziamento con effetto immediato contestato – **Surrogazione**  
Domanda di conteggio degli assegni di formazione – **Assegni di formazione (AFO)**

---

informazione

## Misure temporanee di stabilizzazione

**Aiuti finanziari a favore delle aziende**

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 è in vigore la *legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto (LStab)*. (<http://www.admin.ch/ch/i/as/2009/5043.pdf>)

In base all'articolo 2 LStab, l'autorità cantonale può accordare aiuti finanziari ai datori di lavoro che favoriscono l'ingresso dei disoccupati nel mercato del lavoro offrendo loro un impiego a tempo indeterminato.

Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta del datore di lavoro, a chi non ha ancora compiuto i 30 anni, adempie da almeno sei mesi i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione e dispone di una scarsa esperienza professionale.

Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo e ammontano a CH 1'000 al mese.

In base all'articolo 3 LStab, appena il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge il 5 per cento, l'autorità cantonale può accordare ai cantoni e ai Comuni, nonché alle aziende od organizzazioni nelle quali essi detengono una partecipazione maggioritaria o con le quali è stato concluso un contratto di prestazioni, aiuti finanziari per l'impiego a tempo determinato di disoccupati.

Gli aiuti finanziari sono accordati unicamente per l'impiego di persone che da almeno sei mesi adempiono i presupposti del diritto all'indennità.

Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo e non possono superare CHF 3'000 al mese.

**L'ufficio di pagamento versa gli aiuti finanziari in base ai conteggi di stipendio** secondo la seguente procedura:

- se la decisione dell'autorità cantonale è pronunciata in base all'articolo 2 LStab, allora seleziona **il genere d'indennità 650** (*Art. 2 Mistaco*) e inserisce l'importo mensile dell'aiuto finanziario nel campo *Importo*. In considerazione che l'aiuto finanziario è versato all'azienda, l'ufficio di pagamento registra il numero IT (destinatario terzo) dell'azienda nel campo specifico. A questo proposito l'ufficio di pagamento verifica dapprima con la nuova funzione F21 (=Terzi) se l'azienda dispone già di un numero IT, altrimenti inoltra via fax la decisione relativa agli aiuti finanziari alla nostra centrale (Josef Bachmann, F 044 291 56 20) e chiede l'assegnazione di un nuovo numero IT per l'azienda;
- se la decisione dell'autorità cantonale è pronunciata in base all'articolo 3 LStab, allora seleziona **il genere d'indennità 651** (*Art. 3 Mistaco*) e procede con la medesima procedura illustrata sopra.

informazione

## Accordi bilaterali CH-UE

### Nuove normative dell'UE in materia di sicurezza sociale e ripercussioni in Svizzera

Questa informazione annulla e sostituisce l'analogha informazione dell'Info in breve del 23 luglio 2010. Infatti la SECO ha recentemente avuto modo di precisare quali sono le ripercussioni in Svizzera delle nuove normative dell'Unione europea (UE) in materia di sicurezza sociale.

(<http://tcnet.seco.admin.ch/C9/C8/Communications%202010/Documents/l%20-%20Comunicazione%20-%20modifiche%20Nuove%20normative%20dell%E2%80%99UE.pdf>)

Nel corso degli ultimi anni, le disposizioni dell'UE relative alla coordinazione dei regimi di sicurezza sociale, previste dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, sono state più volte riviste, migliorate ed estese. Per questa ragione, l'UE ha sostituito questi regolamenti con il regolamento (CEE) n. 883/2004 ed il relativo regolamento d'applicazione (CEE) n. 987/2009.

Il nuovo diritto comunitario è applicato dall'UE dal 1° maggio 2010.

I grandi principi di coordinazione non sono modificati. Tuttavia, dopo una fase di transizione che durerà fino al 30 aprile 2012, saranno migliorate le procedure amministrative e di scambio di informazioni ed accelerate le procedure decisionali.

**La Svizzera non ha ancora adottato le nuove disposizioni comunitarie.** Compete al parlamento pronunciarsi sul pacchetto di modifiche e non è prevista una sua adozione prima del 1° gennaio 2011.

A titolo di informazione preliminare ecco le principali modifiche concernenti i nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 e 987/2009, che non sono ancora adottate dalla Svizzera:

- l'indennità di disoccupazione può essere esportata per un periodo dai 3 ai 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE nell'ambito della ricerca di un impiego;
- se la ricerca di un impiego avviene in un altro Stato membro dell'UE, le prestazioni sono versate direttamente dall'istituzione competente per la concessione delle prestazioni (e non più dall'istituzione del Paese in cui avviene la ricerca di un impiego);
- prima di poter cominciare a versare le prestazioni, l'istituzione competente deve essere stata informata dall'istituzione del Paese in cui avviene la ricerca di un impiego sulla data d'annuncio presso gli uffici regionali di collocamento (URC). L'obbligo di informare su tutte le circostanze che potrebbero incidere sul diritto alle prestazioni resta immutato;
- le disposizioni relative al calcolo del guadagno assicurato cambiano per gli assicurati che possono comprovare meno di 4 settimane quale ultimo impiego nello Stato in cui rivendicano l'indennità di disoccupazione;
- i frontalieri continuano a far valere il diritto all'indennità di disoccupazione nello Stato di residenza. A certe condizioni, lo Stato dell'ultimo impiego restituisce allo Stato di residenza le indennità versate per i primi 5 o 5 mesi;
- oltre ad annunciarsi come disoccupati nel loro Stato di residenza, i frontalieri possono annunciarsi come persone in cerca di lavoro anche nello Stato dell'ultimo impiego. Lo Stato competente per il versamento dell'indennità di disoccupazione resta comunque lo Stato di residenza;
- i moduli per gli assicurati (E301 e E303) sono sostituiti dai cosiddetti "Portable Documents" ("documenti portatili") PD U1 e PD U2;
- durante una fase transitoria, ossia fino al 30 aprile 2012, lo scambio dei dati tra le istituzioni avviene in linea di principio in forma cartacea. Al più tardi a partire dal 1° maggio 2012 questi documenti dovranno circolare tra le istituzioni degli Stati membri per via elettronica all'interno di un quadro comune sicurizzato.

**Fino all'adozione dalla Svizzera del nuovo diritto comunitario, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 restano validi, così come resta valida la serie di moduli da E301 ad E303.**

Può tuttavia succedere che, proprio in ragione del nuovo diritto comunitario, gli Stati dell'UE ci trasmettano già la nuova modulistica, come ad esempio il nuovo modulo PD U1, che ha sostituito il modulo E 301.

Durante la fase di transizione accettiamo naturalmente ogni modulo inviatoci, perché l'utilizzo di un modulo magari non corretto non deve in nessun caso condurre alla perdita di un diritto.

Per contro, può succedere che uno Stato dell'UE rifiuti, a torto, i moduli E emessi dalla Svizzera. Per questa ragione, **l'ufficio di pagamento consegna sempre agli assicurati, assieme ai moduli E301 e E303, anche il promemoria della SECO "Disposizioni vigenti nelle relazioni tra Svizzera e UE"**. Il promemoria illustra l'attuale situazione giuridica e può essere presentato dagli assicurati all'istituzione competente per giustificare l'emissione del modulo E.

Il promemoria è disponibile su CDpedia (*Strumenti > Modulistica > Promemoria – Disposizioni vigenti nelle relazioni tra Svizzera e UE*), ma è pure stampato in coda ai moduli E301 ed E303 presenti su CDpedia.

Inoltre, agli assicurati che esportano le prestazioni in un Paese dell'UE, **l'ufficio di pagamento non solo consegna il promemoria della SECO assieme al modulo E303, ma pure l'avviso, che dovrà essere sottoscritto dall'assicurato, che lo Stato dell'UE potrebbe rifiutarsi di anticipare l'indennità di disoccupazione e che, d'altra parte, nemmeno la Svizzera potrà versarla durante il periodo di soggiorno all'estero**. L'ufficio di pagamento conserva l'originale dell'avviso controfirmato e consegna la copia all'assicurato.

L'avviso è disponibile su CDpedia (*Strumenti > Modulistica*), ma è pure stampato in coda al modulo E303 presente su CDpedia.

**In caso di esportazione delle prestazioni da uno Stato dell'UE verso la Svizzera l'ufficio di pagamento trasmette la documentazione al sottoscritto**. A questo proposito vi rammento di trasmettere al sottoscritto i moduli *Domanda d'indennità di disoccupazione* e *Conferma di registrazione nel sistema COLSTA*, gli estremi della destinazione di pagamento, il modulo E 303 e, ogni mese, il *formulario di autocertificazione* (faut).

A titolo d'informazione, l'esportazione delle prestazioni da uno Stato dell'UE verso la Svizzera è consentita per un periodo massimo di 3 mesi e deve essere attestata tramite il modulo E303. A causa delle modifiche concernenti i regolamenti CEE può tuttavia succedere che ad una persona proveniente da uno Stato membro dell'UE venga accordata l'esportazione delle prestazioni verso la Svizzera per un periodo superiore a 3 mesi. In questo caso il sottoscritto contatta l'istituzione competente facendo riferimento all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 nonché alla durata massima di 3 mesi del diritto all'esportazione delle prestazioni. Invito l'istituzione estera a limitare a 3 mesi al massimo il diritto all'esportazione delle prestazioni facendo uso del modulo E303. A questo proposito è a disposizione una lettera modello su TCNet (<http://tcnet.seco.admin.ch/C11/C6/Mod%C3%A8les%20de%20lettres/default.aspx>). Se ricevo il modulo E303 con l'indicazione dell'esportazione massima di 3 mesi, allora anticipo l'indennità. Se non ricevo il modulo E303, allora trasmetto all'istituzione competente il modulo E303/2 giusto per informarla che la persona interessata si è annunciata presso l'URC. Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni, la persona in cerca d'impiego sottostà alle normative vigenti, sia vecchie che nuove, del suo Paese d'origine. A quest'ultimo trasmetto, soltanto durante i primi tre mesi dell'esportazione delle prestazioni, le informazioni che possono comportare una soppressione delle prestazioni. Oltre a ciò nient'altro, in particolare non è previsto alcun versamento di prestazioni a favore della persona in cerca d'impiego, che sarà naturalmente informata della procedura dal sottoscritto.

informazione

## Esonero dal periodo di contribuzione

### Necessità economica in caso di separazione o divorzio

In caso di esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge o a causa della soppressione di una rendita di invalidità, il criterio della necessità economica non deve essere valutato in modo rigoroso. Se risulta verosimile e logico che l'evento alla base del motivo di esenzione ha contribuito a motivare la decisione dell'assicurato di assumere o estendere un'attività lucrativa dipendente, la necessità economica e il rapporto di causalità devono in linea di principio essere riconosciuti.

In particolare, in questi casi, **l'ufficio di pagamento respinge il diritto all'indennità di disoccupazione soltanto se il reddito dell'assicurato (ad esempio gli alimenti o il contributo finanziario dell'ex-coniuge) è tanto elevato che è palesemente sufficiente per assicurargli un tenore di vita dignitoso**. Se l'ufficio di pagamento ha un dubbio, significa che il reddito dell'assicurato non è tanto elevato da stabilire con certezza che è sufficiente a garantirgli un tenore di vita dignitoso e pertanto il diritto all'indennità di disoccupazione deve essere riconosciuto.

informazione

## Surrogazione

### Sospensione in caso di licenziamento con effetto immediato contestato

---

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 29 LADI (*surrogazione*), soltanto nel caso di licenziamento con effetto immediato da parte del datore di lavoro può sussistere una contestazione da parte dell'assicurato oppure un dubbio da parte della cassa riguardo alla fondatezza di una colpa grave alla base del licenziamento in tronco.

**Se l'ufficio di pagamento giudica giustificato il licenziamento con effetto immediato intimato dal datore di lavoro, ma l'assicurato contesta le ragioni del licenziamento per via giudiziaria, allora l'ufficio di pagamento sospende l'assicurato dal primo giorno seguente la fine del rapporto di lavoro ed applica l'articolo 29 LADI soltanto se versa indennità durante il periodo di disdetta ordinario.** Se la durata della sospensione del diritto all'indennità supera la fine ordinaria del rapporto di lavoro (periodo eventualmente surrogato), allora l'ufficio di pagamento non applica l'articolo 29 LADI.

Esempio – L'assicurato è licenziato con effetto immediato il 12 marzo 2010. Il termine di disdetta ordinario è di due mesi (scadenza il 31 maggio 2010). L'assicurato rivendica l'indennità di disoccupazione dal 15 marzo 2010. L'ufficio di pagamento giudica che il licenziamento con effetto immediato è giustificato (sospensione di 40 giorni), ma l'assicurato avvia una causa giudiziaria contro il datore di lavoro.

- L'ufficio di pagamento pronuncia la sospensione del diritto all'indennità a partire dal 15 marzo 2010 (e non dal 1° giugno 2010).
- Il 7 maggio 2010 l'assicurato ammortizza l'ultimo giorno di sospensione.
- L'ufficio di pagamento applica l'articolo 29 LADI dall'8 maggio al 31 maggio, anche se non ha dubbi riguardo alla fondatezza del licenziamento con effetto immediato, ma perché l'assicurato ha aperto una procedura giudiziaria.

**L'ufficio di pagamento applica la medesima procedura, se giudica che il licenziamento con effetto immediato intimato dal datore di lavoro non è giustificato, ma che l'assicurato ha comunque una colpa.**

La sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione decorre in ogni caso dal primo giorno seguente la fine del rapporto di lavoro (e non più dal primo giorno seguente l'ultimo giorno di surrogazione).

Se il giudice stabilisce che il licenziamento con effetto immediato non è giustificato, il datore di lavoro è tenuto a versare all'assicurato quanto avrebbe guadagnato, se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinario o con il decorso della durata determinata del contratto, dedotta l'indennità di disoccupazione anticipata dalla cassa.

In questa evenienza, **l'ufficio di pagamento pronuncia una nuova decisione che annulla la decisione di sospensione, ma non versa alcuna indennità supplementare per il periodo di disdetta ordinario** (specificandolo nella fattispecie della decisione), perché l'assicurato riceve dal datore di lavoro un reddito che sommato all'indennità di disoccupazione anticipata in base all'articolo 29 LADI raggiunge lo stipendio intero.

procedura

## Assegni di formazione (AFO)

### Domanda di conteggio degli assegni di formazione

---

Il datore di lavoro, che impiega un assicurato nell'ambito di assegni di formazione (AFO), compila, a scadenza annuale, il modulo *Domanda di conteggio degli assegni di formazione* e lo inoltra all'ufficio di pagamento.

In particolare, il datore di lavoro attesta se l'assicurato è stato inabile al lavoro durante l'anno di formazione trascorso e, in caso affermativo, se ha percepito prestazioni da altre assicurazioni (cassa malattia, Suva o altro).

**L'ufficio di pagamento trasmette al sottoscritto il modulo *Domanda di conteggio degli assegni di formazione* soltanto se il datore di lavoro ha percepito prestazioni da altre assicurazioni.**